

# SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Doc. XXIV

n. 1

## **RISOLUZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Finanze e tesoro)**

*d'iniziativa del senatore FENU*

**approvata il 31 luglio 2018**

————

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione  
dell'esame dell'affare assegnato sul coordinamento delle scadenze dei  
versamenti delle imposte da pagarsi nel 2018*

————

La Commissione,

premessi che:

1) l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti tributari rappresenta un fattore essenziale nella costruzione di un rapporto di leale collaborazione tra il Fisco e i contribuenti, nella prospettiva di stimolare il più ampio adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e una più efficiente azione amministrativa;

2) tale obiettivo rimane comunque aggiuntivo e non sostitutivo di misure che riducano la pressione fiscale complessiva e rendano il prelievo equilibrato e adeguato al sostegno dell'economia;

3) la determinazione delle scadenze fiscali assomma in sé sia il primo che il secondo elemento enunciato in precedenza;

rilevato che:

1) i soggetti titolari di partita IVA che decidono di versare in maniera rateale il saldo annuale dell'IVA, il saldo e il primo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP debbono versare contestualmente la prima e la seconda rata di imposta il giorno 20 agosto 2018;

2) tale circostanza si verifica per il sovrapporsi di elementi di fatto e per la fruizione di facoltà assegnate ai contribuenti che decidono di rateizzare gli importi: in sostanza, per il 2018, poiché il termine di versamento della prima rata, 30 giugno, cadeva di sabato – e tale scadenza è stata automaticamente prorogata al 2 luglio –, il termine per fruire della rateizzazione con la maggiorazione dello 0,40 per cento con scadenza 1° agosto è ulteriormente prorogato per effetto del differimento dei termini estivi al 20 agosto, così come il termine di pagamento della seconda rata, inizialmente previsto per il 16 agosto;

3) il sovrapporsi della scadenza potrebbe porre ai contribuenti coinvolti una questione di eccessivo onere, tenuto conto che la rateizzazione testimonia di per sé una necessità di scadenze i pagamenti;

4) l'esigenza di evitare oneri impropri e intempestivi rispetto al mese di agosto ha già determinato una previsione generalizzata di rinvio delle scadenze;

invita il Governo a promuovere una iniziativa, anche a carattere legislativo, tempestivamente rispetto alle scadenze in questione, volta alla rideterminazione del piano di rateizzazione per i versamenti in commento, in modo da evitare che la prima e la seconda rata abbiano la stessa scadenza, ferma restando la facoltà del contribuente di aderire o meno al nuovo piano di rateizzazione. In ragione del vincolo delle compatibilità finanziarie di cassa dell'erario, l'ultima rata di versamento dovrà essere il 16 novembre 2018.